

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO DI COMODATO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI POMARETTO ADIBITI A MATTATOIO.

L'anno duemilantuno addì _____ del mese di _____, in Perosa Argentina (TO), presso l'Ufficio Segreteria, ubicato in Via Roma n. 20;

TRA

Il Comune di Pomaretto, con sede in Pomaretto, Piazza della Libertà n. 1, Partita IVA 01504050012, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Signor Danilo Breusa il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pomaretto, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____;

E

L'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, con sede in Perosa Argentina (TO), Via Roma n. 22, Partita IVA 11682180010, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Signor Marco Ventre il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta n. _____ del _____;

PREMESSO CHE

- Il Comune di Pomaretto è proprietario di un immobile. situato in Via Vittorio Combe n.3 destinato a mattatoio;

- Il servizio di macellazione è stato gestito fino al 31.08.1993 mediante Consorzio fra i Comuni di Perosa Argentina, capoconsorzio e Pomaretto (come da Decreto Prefettizio n.43422/2.184.20 del 28.04.1964);
- In data 31.08.1993 il Consorzio è stato sciolto (in esecuzione delle disposizioni contenute nella legge n.142/1990) ed è stato sostituito da una gestione convenzionata del servizio di macellazione, scadente il 31/12/1993 (deliberazione del Consiglio Comunale di Pomaretto n.32 del 27.10.1993 e del Consiglio Comunale di Perosa Argentina n.41 del 25.11.1993);
- allo scadere della Convenzione il servizio è stato gestito provvisoriamente dal Comune di Pomaretto. Nel frattempo, con incontri fra l'Amministrazione della Comunità Montana e le Amministrazioni dei Comuni della Valle, è maturata l'esigenza di gestire detto servizio a livello comunitario, dal momento che esso ha una portata sovracomunale ed interessa tutto il territorio della Comunità, nonché quello di Comunità vicine;
- nella prospettiva di un accordo comunitario, il Sindaco del Comune di Pomaretto ha rilasciato al Presidente della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca la concessione edilizia n.1401/94 del 15.12.1994 per lavori di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti, al fine di rendere il mattatoio conforme alle norme CEE, e successiva concessione di variante in corso d'opera n.1.344/95 del 06.07.1995;

- per i predetti lavori e per la fornitura di attrezzature la Comunità Montana ha speso £.194.929.536, come risulta dalle deliberazioni di Consiglio n.7 del 10.02.1995 e di Giunta n.27 del 13.02.1996;
- in data 24.09.1996 è stata sottoscritta tra la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca e il Comune di Pomaretto la “Convenzione per la concessione in uso a titolo di comodato degli immobili di proprietà’ del Comune di Pomaretto adibiti a mattatoio”;
- la “Convenzione per la concessione in uso a titolo di comodato degli immobili di proprietà’ del Comune di Pomaretto adibiti a mattatoio” scadeva il 24.09.2017;
- l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca è subentrata alla Comunità Montana in tutti i rapporti attivi e passivi;
- nelle more del perfezionamento del subentro dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca alla Comunità Montana la Convenzione per la concessione in uso a titolo di comodato degli immobili di proprietà’ del Comune di Pomaretto adibiti a mattatoio” è stata tacitamente rinnovata;
- non è mai stata sottoscritta la nuova convenzione che disciplina i rapporti tra le parti
- essendo ora intenzione delle parti definire i rapporti che intercorrono;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Il Comune di Pomaretto, in qualità di proprietario degli immobili situati in Via Vittorio Combe n.3 e così distinti:

- C.T. Fg. 17 n.173 superficie mq. 1815;
- N.C.E.U. Fg. 17 n°. 171 - 175(sub.1 - sub.2) – 176 -177;

assegna all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca i medesimi, con vincolo di destinazione a macello pubblico, secondo le direttive sanitarie nazionali, al prezzo di € 100,00 + IVA all'anno.

ART. 3

Il Comune di Pomaretto si obbliga a mantenere i rapporti giuridici nascenti dal presente contratto di comodato esclusivamente con l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, che pertanto risulterà l'unica obbligata.

ART. 4

L'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca dichiara di aver visitato i locali concessi in uso e di ritenerli idonei allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del presente Convenzione liberi da persone e cose.

Gli immobili descritti nell'all."A" alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale, saranno custoditi e conservati dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l'uso determinato dalla presente convenzione.

Gli impianti descritti nell'all."B" alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale, sono e rimarranno di proprietà dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.

ART. 5

L'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, si obbliga a:

- utilizzare i locali esclusivamente per erogare il servizio di macellazione pubblica o direttamente o tramite concessione in affidamento;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, compresa la realizzazione di opere di ristrutturazione per adeguare gli impianti o per modificare i locali adiacenti al salone di macellazione, un tempo adibiti ad alloggio del custode. Se richiesto dalle norme vigenti, i lavori saranno preceduti dal rilascio di concessione edilizia da parte del Sindaco del Comune di Pomaretto;
- provvedere alle spese di pulizia, illuminazione, riscaldamento, manutenzione degli impianti, con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza dei medesimi e del personale addetto.

ART. 6

L'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà, di concedere in utilizzo i locali oggetto della presente Convenzione a Enti, privati e/o Associazioni, purché ne venga mantenuta la destinazione d'uso, salvo comunque la responsabilità per l'adempimento da parte dell'utilizzatore di tutto quanto stabilito dal presente contratto.

L'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca deve prevedere il divieto assoluto per gli Enti, privati e/o Associazioni di concedere in utilizzo il locale a sua volta a terzi.

ART.7

L'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca solleva esplicitamente e totalmente il Comune di Pomaretto da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a rapporti giuridico-patrimoniali con soggetti terzi, sia durante lo svolgimento del rapporto, sia al termine di esso, ivi compresi quelli relativi agli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, nonché quelli concernenti l'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Ai fini del presente articolo sono considerati terzi anche gli Enti, privati e/o Associazioni ed il personale da esse incaricato.

ART. 8

L'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in uso senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comune di Pomaretto.

Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del Comune di Pomaretto resteranno di proprietà del Comune di Pomaretto, il quale non sarà tenuta a corrispondere all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca alcuna indennità, rimborso o compenso.

ART. 9

Il Comune di Pomaretto ha diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali concessi in uso.

ART.10

La presente convenzione ha la durata dal 25.09.2017 al 31.12.2027.

ART.11

Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi,

le parti eleggono i seguenti domicili fiscali:

- Comune di Pomaretto, Piazza della Libertà n. 1, Pomaretto (TO);
- Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, Via Roma, n. 22, Perosa Argentina (TO);

ART. 12

Qualunque modifica alla presente Convenzione non può avere luogo, e non può essere provata se non mediante atto scritto.

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali purchè non in contrasto con la presente Convenzione.

PER IL COMUNE DI POMARETTO

IL SINDACO

(BREUSA Danilo)_____

PER L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANSCA

IL PRESIDENTE

(MARCO Ventre)_____